

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-917 del 16/02/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RESCALOR FONDERIE S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n. 526. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento di fonderia metallurgica in lega leggera sito nel Comune di Cesena, Via Archimede n. 526
Proposta	n. PDET-AMB-2024-965 del 16/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RESCALOR FONDERIE S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n. 526. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento di fonderia metallurgica in lega leggera sito nel Comune di Cesena, Via Archimede n. 526

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 27/06/2023, acquisita al Prot. Unione 22662 e da Arpae al PG/2023/116636, da **RESCALOR FONDERIE S.R.L.** nella persona di delegato dal

Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n. 526, per lo stabilimento di fonderia metallurgica in lega leggera sito nel Comune di Cesena, Via Archimede n. 526, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Visto che con Nota Prot. Unione 26837 del 31/07/2023, acquisita al PG/2023/132994, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga per la presentazione delle integrazioni, in data 18/11/2023, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita ai Prot. Unione 40628 e 40630 e da Arpae al PG/2023/196885;

Considerato che, relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 98565 del 13/07/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/123036, il Comune di Cesena ha espresso il seguente nulla osta: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 21/AUA/2023, con allegata una Relazione Acustica, datata 14 ottobre 2022 e redatta dai Tecnici Competenti in Acustica (...) in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore fisse e mobili, ricettori rilevati, orario di attività SOLO diurno, ecc.)."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 16/02/2024;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo "emissioni in atmosfera", sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **RESCALOR FONDERIE S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di AUA:

- atto n. 422 del 08/07/2008 prot. n. 68216/08 rilasciato a Rescalor, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, successivamente volturata con atto n. DET-AMB-2017-1808 del 06/04/2017 rilasciato a RESCALOR FONDERIE srl;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **RESCALOR FONDERIE S.R.L.** (C.F./P.IVA 04265910408) con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n. 526, per lo stabilimento di fonderia metallurgica in lega leggera sito nel Comune di Cesena, Via Archimede n. 526.
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: ***siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore fisse e mobili, ricettori rilevati, orario di attività SOLO diurno, ecc.) considerate nella relazione acustica datata 14 ottobre 2022.***
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di revocare il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera sulla base della autorizzazione n. 422 del 08/07/2008 prot. n. 68216/08 rilasciato a Rescalor, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, successivamente volturata con atto n. DET-AMB-2017-1808 del 06/04/2017 rilasciato a RESCALOR FONDERIE srl.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con l'istanza di AUA si richiede il rinnovo senza modifiche della precedente autorizzazione.

Trattandosi di rinnovo di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Con nota PG/2023/120816 del 11/07/2023, aggiornata in data 23/11/2023 PG/2023/199659, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PG/2023/120826 del 11/07/2023, aggiornata in data 23/11/2023 prot. n. PG/2023/199663, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota pervenuta il 04/01/2024 e acquisita al prot. PG/2024/1309 del 05/01/2024, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole, di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con Prot. n. 0188586 del 11/07/2023, aggiornata il 23/11/2023 con Prot. n. 0309297 del 18/09/2023, esaminata la documentazione prodotta dalla Ditta RESCALOR FONDERIE srl e successive integrazioni acquisite con Prot. n. 305274 del 20/11/23, in merito alla domanda di rinnovo senza modifiche della Autorizzazione Unica Ambientale, in via Archimede n. 526, Cesena (FC),

si esprime, per quanto di specifica competenza, in relazione alle emissioni in atmosfera
parere favorevole

con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto del Dlgs 81/08 e s.m.i..

Si precisa infine che, in caso di segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari da parte dei

recettori sensibili presenti nelle vicinanze, potranno essere prescritte ulteriori misure cautelative a tutela della Sanita' Pubblica".

Con nota PG/2024/29337 del 15/02/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, di seguito riportate:

"...omissis..."

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E1 - E3 - E5 - E7 ed E8 Fusione alluminio nelle varie modalita'

La lavorazione di seconda fusione e pressofusione dell'alluminio sono riportate nei seguenti punti dei Criteri Criaer:

4.13.6 - SECONDA FUSIONE DI ALLUMINIO

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva puo' essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
<i>Materiale particellare</i>	<i>20</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>200</i>
<i>Cloro e suoi composti (espressi come HCl)</i>	<i>20</i>
<i>Fluoro e suoi composti (espressi come HF)</i>	<i>5</i>
<i>Monossido di carbonio</i>	<i>100</i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	<i>1700</i>

4.13.7 - PRESSOFUSIONE E AFFINAZIONE ALLUMINIO

a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi produttive devono essere captate e convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze inorganiche in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva puo' essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
<i>Materiale particellare</i>	<i>20</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>200</i>
<i>Cloro e suoi composti (espressi come HCl)</i>	<i>20</i>
<i>Fluoro e suoi composti (espressi come HF)</i>	<i>5</i>
<i>Monossido di carbonio</i>	<i>100</i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	<i>1700</i>

In relazione invece agli allegati della DGR 2236/09 e DGR 1769/10 le lavorazioni di cui sopra sono comprese nel punto:

4.23 - Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantita' non superiore a 100 kg/g che recita:

Nell'esercizio dell'attivita' dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovra' essere superato un utilizzo massimo giornaliero di materie prime e ausiliarie pari a 100 kg;

2. Le attivita' di pressofusione e connesse, si distinguono nella seguenti fasi lavorative:

a) Fusione del metallo o lega, con eventuale aggiunta di scorificanti;

- b) Applicazione del distaccante
 c) Pressofusione
 d) Apertura stampi ed estrazione di getti
 e) Raffreddamento
 f) Finitura getti (eventuale Sbavatura, Molatura, Rettifica, ...)
 in cui vengono impiegate le seguenti materie prime:

- Metalli e Leghe metalliche
- Scorificanti e/o assimilabili (fusione)
- Distaccanti/Lubrificanti (pre-pressofusione)

3. Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di cui al punto 2 devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

<u>Polveri totali</u>	<u>10 mg/Nm³</u>
<u>Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)</u>	<u>50 mg/Nm³</u>

In considerazione del fatto che la lavorazione non prevede l'utilizzo di distaccanti a base di SOV, si valuta di non applicare il limite per i composti organici volatili (COV espressi come C-Organico Totale).

Nel quadro riassuntivo delle emissioni risulta che dette emissioni non sono dotate di un impianto di abbattimento come previsto dai criteri Criaer.

Si precisa che, ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Polveri totali pari a 10 mg/Nmc in luogo di 20 mg/Nmc. Stante l'abbassamento dei limiti di emissione delle polveri si chiede l'esecuzione della messa a regime per la valutazione del rispetto di detti limiti modificati.

A parere dello scrivente per uniformità di trattamento con altri impianti analoghi e vista la limitata concentrazione di polveri all'emissione certificata dagli autocontrolli si potrebbe considerare accettabile ad un piano di adeguamento per l'installazione dei filtri previsti dai Criteri Criaer entro 36 mesi dal rilascio dell'autorizzazione. Vista la relativa vicinanza tra queste emissioni, qualora le condizioni tecniche ed economiche lo permettessero, sarebbe auspicabile il convogliamento in un unico punto emissivo come previsto dall'articolo 270 comma 4 delle attuali emissioni E1, E5 ed E5.

In relazione agli impianti termici produttivi a metano asserviti ai vari forni, stante una potenzialità termica inferiore a 1 MWt si fa riferimento al punto 1.3 parte III degli allegati alla parte V del DLgs 152/06 che prevede un limite pari a 350 mg/Nmc per gli ossidi di azoto (espresso come NO₂) con un ossigeno di riferimento pari al 3%.

In relazione all'emissione E14 Generatore di aria calda riscaldamento ambienti da 93 kWt, non superando complessivamente i 3 MW di potenza termica nominale, ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti proposti.

Punto di emissione	Attività	Portata (Nm ³ /h)	Durata (h/g)	T (°C)	inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Altezza dal suolo (m)	Sezione emissione (m ²)	Tipo impianto abbattimento (*)
E1	forno presso fusione	3800	7	Amb.	Polveri NOx HCl HF SOx	10 200 20 5 1700	8.5	0,07	
E2	bruciatore a metano di E1		7		NOx	350		0,05	
E3	forno presso	3800	7	Amb.	Polveri	10	8.5	0,07	

	<i> fusione</i>				NOx HCl HF SOx	200 20 5 1700			
E4	<i> bruciatore a metano di E3</i>				NOx	350		0,07	
E5	<i> forno presso fusione</i>	3800	7	Amb.	Polveri NOx HCl HF SOx	10 200 20 5 1700	8.5	0,07	
E6	<i> bruciatore a metano di E5</i>				NOx	350		0.03	
E7	<i> forni a fusione a conchiglia + bruciatore a metano</i>	6500	7	Amb	Polveri NOx HCl HF SOx COT	10 200 20 5 1700 50	8.5	0,12	
E8	<i> forni a fusione a conchiglia + bruciatore a metano</i>	6500	7	Amb.	Polveri NOx HCl HF SOx COT	10 200 20 5 1700 50	8.5	0,12	

Altre emissioni da lavorazioni

In relazione alle emissioni precedentemente denominate E9, E10, E11, E12 ed E13, la ditta argomenta che si tratta di emissioni non convogliate di ventilazione dei locali fonderia a conchiglia.

In relazione infine alle lavorazioni di sbavatura levigatura che sono aspirate con sistemi carrellati interni che non vengono convogliati all'esterno, qualora i competenti uffici dell'Ausl non evidenziano motivi ostativi riguardo a questa modalità operativa, non si ritiene di trovare motivi ostativi.

Conclusioni

Non si evidenziano elementi ostativi al rilascio del presente rinnovo a parte la criticità determinata dalla mancanza dei sistemi di abbattimento sulle lavorazioni di pressofusione, superabile così come descritto in precedenza”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto di quanto riportato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE di cui sopra, ha espresso le seguenti valutazioni:

1. vista la necessità di dotare le emissioni E1, E3 e E5 (Forno pressofusione) di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri come richiesto dal punto 4.13.7 lettera a) dei Criteri del CRIAER, tenuto conto che trattasi di impianti e relative emissioni già in funzione da rinnovare, si ritiene di concedere un periodo di tempo al fine di tali installazioni, e si stabilisce pertanto la seguente prescrizione:
 - **entro tre anni** dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche di cui all'art. 6 del DPR 59/13, un progetto per l'installazione di impianti di abbattimento delle polveri per le **emissioni esistenti E1, E3 e E5** conformi a quanto previsto nei Criteri CRIAER al punto 3.2.1 dell'Allegato 3 alla Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione

Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999. Il progetto dovrà altresì evidenziare le valutazioni effettuate in merito alla convogliabilità delle emissioni esistenti E1, E3 e E5 ad un unico camino di emissione: nel caso si intenda procedere con il convogliamento in una unica emissione dovrà essere fornita la opportuna documentazione (planimetria dello stabilimento, quadro emissivo), nel caso non sia possibile ne dovranno essere indicate le motivazioni. Il progetto di adeguamento dovrà essere poi realizzato entro 6 mesi dall'aggiornamento dell'AUA che concluderà il procedimento di valutazione della modifica;

2. per le **emissioni E1, E3 ed E5** non viene fissato il valore limite per CO e SO_x indicati nei punti dei Criteri del CRIAER presi a riferimento, dal momento che in tali emissioni non vengono convogliati fumi della combustione dei generatori di calore al servizio dei forni di pressofusione, responsabile della produzione di tali inquinanti, mentre si mantiene il valore limite per NO_x dal momento che tale inquinante si forma oltre che dalla combustione anche dal contatto dell'aria con il metallo ad alta temperatura;
3. per le **emissioni E7 ed E8** che convogliano anche i fumi della combustione non viene fissato il valore limite per CO e SO_x dal momento che con l'utilizzo del metano come combustibile per generatori di calore si attendono dei valori di emissione abbondantemente inferiori ai valori limite indicati nei punti dei Criteri del CRIAER presi a riferimento. Non si fissano neanche i valori limite per COT in coerenza con quanto indicato nel testo della relazione tecnica del Servizio Territoriale;
4. in considerazione della riduzione del valore limite per le polveri da 20 mg/Nmc a 10 mg/Nmc, tenuto conto che trattasi di impianti di impianti e relative emissioni già in funzione, si ritiene di prescrivere un monitoraggio delle **emissioni esistenti E1, E3, E5, E7 e E8** da effettuarsi entro 120 giorni dal rilascio della presente AUA.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di rinnovare ed aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 422 del 08/07/2008 prot. n. 68216/08, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e dalla documentazione allegata all'istanza di rilascio della presente AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 27/06/2023 P.G.N. 22662, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E2 - BRUCIATORE DEL FORNO DI PRESSOFUSIONE E1
(174,45 kW, a metano)

EMISSIONE E4 - BRUCIATORE DEL FORNO DI PRESSOFUSIONE E3
(174,45 kW, a metano)

EMISSIONE E6 - BRUCIATORE DEL FORNO DI PRESSOFUSIONE E5

(174,45 kW, a metano)

provenienti da impianti di combustione con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e s.m.i e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E14 - GENERATORE ARIA CALDA PER RISCALDAMENTO AMBIENTI

(93 Kw, a metano)

relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tale non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E9 - RICAMBIO ARIA REPARTO FONDERIA IN CONCHIGLIA

EMISSIONE E10 - RICAMBIO ARIA REPARTO FONDERIA IN CONCHIGLIA

EMISSIONE E11 - RICAMBIO ARIA REPARTO FONDERIA IN CONCHIGLIA

EMISSIONE E12 - RICAMBIO ARIA REPARTO FONDERIA IN CONCHIGLIA

EMISSIONE E13 - RICAMBIO ARIA REPARTO FONDERIA IN CONCHIGLIA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti; pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di fonderia metallurgica in lega leggera **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – FORNO PRESSOFUSIONE

EMISSIONE E3 – FORNO PRESSOFUSIONE

EMISSIONE E5 – FORNO PRESSOFUSIONE

Portata massima	3.800	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	200	mg/Nmc
Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	20	mg/Nmc

Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF 5 mg/Nmc

**EMISSIONE E7 – N. 2 FORNI IN CONCHIGLIA E
N. 2 BRUCIATORI ASSOCIATI (116,3 kW cad., a metano)**

**EMISSIONE E8 – N. 2 FORNI IN CONCHIGLIA E
N. 2 BRUCIATORI ASSOCIATI (116,3 kW cad., a metano)**

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	200	mg/Nmc
Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	20	mg/Nmc
Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	5	mg/Nmc

- In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
- Entro tre anni** dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/13, un progetto per l'installazione di impianti di abbattimento delle polveri per le **emissioni esistenti E1, E3 e E5** conformi a quanto previsto nei Criteri CRIAER al punto 3.2.1 dell'Allegato 3 alla Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999. Il progetto dovrà altresì evidenziare le valutazioni effettuate in merito alla convogliabilità delle emissioni esistenti E1, E3 e E5 ad un unico camino di emissione: nel caso si intenda procedere con il convogliamento in una unica emissione dovrà essere fornita la opportuna documentazione (planimetria dello stabilimento, quadro emissivo), nel caso non sia possibile ne dovranno essere indicate le motivazioni. Il progetto di adeguamento dovrà essere poi realizzato entro 6 mesi dall'aggiornamento dell'AUA che concluderà il procedimento di valutazione della modifica.
- Entro 120 giorni** dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni esistenti E1, E3, E5, E7 e E8**, al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite più restrittivo per il parametro "Polveri totali". Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E3, E5, E7 e E8** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo

monitoraggio effettuato.

6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 7. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
7. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata

immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

9. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

10. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili.

I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
11. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

12. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente

prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.